

LIBRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

TRE DI TRE A.P.S.

Gubbio, 01 Febbraio 2023

Il Consiglio direttivo nelle persone di Sarah Maria Hartlaub, Graziano Sampaolo e Daniela Dragoni delibera quanto segue:

- **Approvazione della modifica dello Statuto dell'Associazione**



**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Gualdo Tadino
Registrato il **02 MAR 2023**
al n. **117** Serie **3**
Euro **duecento fl.**

In fede
Il Presidente

Sarah Maria Hartlaub


Tre di Tre A.p.s.
Via Assisana 18/C
06024 Gubbio (PG)
CF: 92020750540
tel. +39 349 3958137

L'ADDITTO AL SERVIZIO
Boris Dray (*)
(*) Firma del Direttore Provinciale (Adolfo DRAY)

Gubbio, 01 Febbraio 2023

STATUTO

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, SCOPI E FINALITA'

ART. 1

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore o C.T.S.), l'Associazione denominata "TRE DI TRE".

A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale la denominazione sarà integrata con l'aggiunta dell'acronimo "A.P.S.". A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "TRE DI TRE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (in sigla "TRE DI TRE APS").

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Gubbio (PG) in Via Assisana n. 18/C ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

L' Associazione è costituita per il perseguimento di finalità, civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L' Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore degli associati stessi, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera n) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'ASSOCIAZIONE opera al fine di:

- promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive, l'inclusione

sociale e il coinvolgimento della cittadinanza.

- diffondere e promuovere tematiche: culturali, sociali, educative, ambientali, naturalistiche, enogastronomiche e turistico-territoriali.
- promuovere e valorizzare il territorio e le sue risorse;
- organizzare percorsi naturalistici di diversa difficoltà, percorsi naturalistici di più giorni, percorsi escursionistici tematici, anche accompagnati da esperti naturalisti, astrofili o esperti in altri settori, escursioni invernali con l'ausilio di ciaspole ed escursioni speleologiche con guide esperte, uscite in notturna, trekking e passeggiate con gli asini, uscite foto-naturalistiche e trekking accompagnato da iniziative culturali (es. narrazioni d'autore, degustazioni in vetta);
- organizzare giornate dedicate all'orientamento e all'utilizzo di carta e bussola con corsi formativi rivolti agli adulti, ai bambini e alle scuole di ogni ordine e grado, e corsi di approfondimento su tematiche naturalistiche, storico-artistiche e culturali;
- promuovere e valorizzare il territorio e il patrimonio storico, artistico e archeologico, organizzare visite guidate alla scoperta di borghi, musei, eremi, abbazie, percorsi e itinerari di arte e storia e itinerari tematici;
- organizzare eventi culturali, mostre, esposizioni, presentazioni di libri, proiezioni di film, convegni, seminari, letture, rassegne teatrali, attività editoriali, concorsi, viaggi di valenza culturale, manifestazioni di vario tipo ed ogni altra iniziativa che sia ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati;
- promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza

anche verso i non soci quali corsi teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico e nelle scuole di ogni ordine e grado;

- gestire corsi didattici, musei, biblioteche, archivi di materiale documentaristico e di repertorio, in formato cartaceo, pellicola, audio-video, digitale e multimediale, strutture ricettive;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni, degli antichi saperi e dei vecchi mestieri attraverso visite aziendali e museali, laboratori pratici ed ogni altra attività finalizzata a tale scopo;
- diffondere e promuovere la cultura culinaria e dell'enogastronomia con particolare attenzione per le tipicità locali, le produzioni tipiche, le eccellenze territoriali, mediante:
 - o l'organizzazione di percorsi turistico-enogastronomici anche integrati a natura e cultura,
 - o l'organizzazione di degustazioni, cene/pranzi, visite aziendali, corsi di cucina, laboratori di tecnica e produzione alimentare, seminari di approfondimento in tema culinario ed alimentare,
 - o ogni altra iniziativa utile per la propaganda della cultura enogastronomica e del cibo in genere;
- promuovere l'istruzione e la formazione extra-scolastica della persona favorendo l'accesso alla conoscenza, all'educazione e all'uso di nuovi metodi e strumenti di comunicazione, incluso l'uso di tecnologie per l'istruzione, la formazione, l'aggiornamento a distanza anche via Internet;
- realizzare campagne sociali, di informazione e di sensibilizzazione pubblica con ogni mezzo di comunicazione e produzioni audio-video, multimediali, Web, radio e TV inclusi presentazioni, programmi, documentari

socio-culturali e servizi di approfondimento;

- creazione, edizione e distribuzione di pubblicazioni, programmi e materiali didattici, in formato cartaceo, digitale, audio-video e multimediale;
- promozione del rispetto dell'ambiente in cui si vive e si lavora, inclusi design e architetture per il benessere, la sensibilizzazione sull'accessibilità (anche su Internet) e le barriere architettoniche, il riciclo etico e il risparmio energetico, per un utilizzo etico ed ecosostenibile delle risorse;
- educazione e consulenza sulla comunicazione in tutte le sue forme e su tutti i suoi canali;
- favorire l'educazione dei bambini ai valori ambientali, culturali e sociali e al senso civico e diffondere la cultura intesa come conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico, ambientale, culturale, enogastronomico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nei confronti di genitori e insegnanti, attraverso eventi, corsi, laboratori, lezioni, escursioni, visite guidate, attività seminariali, attività didattiche, mostre, iniziative culturali e di svago, progetti;
- diffondere e promuovere il territorio e le sue strutture ricettive attraverso servizi foto-giornalistici e organizzazione di giornate a tema presso di esse;
- promuovere e favorire l'educazione dei bambini, dei giovani e degli adulti nel settore dell'ambiente e della natura attraverso corsi di educazione ambientale, workshops, eventi, sensibilizzazione ambientale, turismo sostenibile, mobilità sostenibile, riqualificazione di aree verdi;
- promuovere e realizzare progetti di riqualificazione ambientale, anche

in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, istituti, fondazioni, società nazionali e internazionali;

- accedere ai finanziamenti pubblici e/o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
 - offrire servizi di consulenza in materia di: educazione, formazione, orientamento, ambiente;
 - intrattenere rapporti e promuovere intese con enti, istituti, fondazioni, associazioni, cooperative, società nazionali e internazionali aventi scopi simili, onde favorire la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni ed esperienze;
 - realizzare ogni altra attività secondaria e strumentale ai fini di cui all'art. 4, il tutto secondo i criteri ed i limiti definiti dalla normativa del Terzo Settore, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
- L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

COMPOSIZIONE E ORGANI

ART. 5.

L'Associazione, come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, si avvale

prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 36 del citato D. Lgs. n 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I nominativi dei volontari non occasionali, come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, sono annotati nel registro dei volontari dell'Associazione.

ART. 6

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli altri Enti del Terzo Settore nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 117/2017, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di

solidarietà sociale previsti dal presente Statuto condividendo gli scopi e la finalità dell'Associazione ed accettando il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 7

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

ART. 8

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.
2. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento iniziale ed annuale della quota sociale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che

risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale. Apposito regolamento interno (adottato in conformità al presente statuto) potrà disciplinare criteri, limiti, condizioni dell'espulsione per morosità da parte del Consiglio Direttivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci;
- L'Organo di Revisione, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 31, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 12

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 117/2017, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D.lgs. n. 117/2017.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- 1) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- 2) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo di comunicazione (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, ecc.) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed

il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale
Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo,
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata
al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente
iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di
Controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente
nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un
segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la
regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in
Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato
dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di
votazioni.

ART. 14

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod.
civ. L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di
almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi
almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque
sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare
nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce
all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 29 e 30.

ART. 15

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri eletti

dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo:

a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f) delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);

g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 20

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura

l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 22

L'Organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e dell'eventuali regolamenti interni;
- b) controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla

disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 23

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ovvero qualora l'assemblea lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

PATRIMONIO, SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 24

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi annuali e straordinari degli associati ed eventuali quote associative;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

i) proventi derivanti da raccolte fondi.

Art. 25

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 26

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il Libro degli associati, il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 27

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato

dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 28

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri

enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Inte c-
Dario Bagni
Dario Bagni

